

Protezione internazionale: l'oppositore politico al partito di Governo non è rifugiato se gli atti ritorsivi sono episodici

Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 25 novembre 2015 (est. M. Flamini)

Protezione internazionale – Richiedente che svolga attività politica di opposizione al partito di Governo – Minacce e atti ritorsivi – Episodicità – *Fumus persecutionis* – Non sussiste (nel caso di specie, Bangladesh)

In materia di protezione internazionale, pur dandosi atto della compromessa situazione relativa ai rapporti tra contrapposti partiti politici esistente in Bangladesh – confermata in particolare dalla Risoluzione del Parlamento Europeo sulle recenti elezioni in Bangladesh (2014/2516 RSP) – deve ritenersi che l'episodicità delle minacce ricevute dal richiedente e la sua indisturbata attività di opposizione al governo non giustifichino il riconoscimento della protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria e dello status di rifugiato.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/08 tempestivamente proposto in data 4.3.2014 ... cittadino del Bangladesh, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano.

Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha dedotto: che aveva esercitato attività politica presso la sezione del quartiere ... della città di ... per il partito Bangladesh National Party (BNP); che aveva svolto la funzione di segretario generale e che si era occupato di organizzare numerose riunioni; che era stato costretto a fuggire dai suoi avversari politici del partito Awami League, attualmente al potere.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio, ha trasmesso gli atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi ad essa.

Acquisiti i documenti prodotti, il difensore del ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso ed il giudice riservava la decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell'art. 36) è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

È invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione "*L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico*

dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.” (Cass. 18353/06).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel [D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3](#), che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. [Cass. 6879/11](#)).

Le vicende personali narrate da .. appaiono complete, coerenti e del tutto attendibili.

Il ricorrente, infatti, sia dinanzi alla Commissione Territoriale che dinanzi al giudice ha riferito, in modo del tutto preciso e completo le circostanze che lo hanno costretto a lasciare il proprio paese. In particolare il ricorrente ha riferito: che svolgeva l'attività di segretario generale di una sezione del BNP; che, a causa della sua attività di propaganda politica, era stato aggredito da un gruppo di circa 20 persone che si era però limitato a spintonarlo e minacciarlo; che, in seguito a tale fatto, i membri dell'Awami League si erano recati presso il suo negozio di generi alimentari e lo avevano derubato; che, al momento della rapina, presso il negozio, era presente solo il padre del ricorrente, che era stato picchiato; che la polizia si era rifiutata di prendere la denuncia in quanto l'Awami League era al potere; che alcuni membri del suo partito gli avevano consigliato di lasciare il paese e gli avevano dato i soldi per il viaggio; che la moglie ed il figlio erano stati costretti a lasciare il proprio villaggio e si erano trasferiti a circa 5 o 6 chilometri di distanza.

Il racconto del ricorrente trova conferma nei documenti prodotti dalla difesa del ricorrente (in particolare nel certificato medico del 28.10.2013 relativo alle condizioni del padre del ricorrente).

I fatti narrati dal ricorrente e le minacce formulate da membri dell'Awami League, pertanto, appaiono del tutto credibili.

Quanto narrato dal ricorrente, per episodicità (il ricorrente si è limitato a riferire di due significati episodi) e natura degli atti compiuti dai membri del partito di governo (il gruppo di 20 persone si è limitato a spintonare il ricorrente, senza colpirlo neanche) non è tale da giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato.

La domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato, pertanto, non può trovare accoglimento.

Ritiene invece questo giudice che non sussistano neanche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il ricorrente, infatti, ha dichiarato di aver svolto attività politica sin dal 2010 ed ha precisato che, in questo periodo, è stato minacciato solo due volte; nel capodanno del 2013 è stato avvicinato da un nutrito numero di persone, appartenenti all'Awami league, i quali si sono limitati a minacciarlo e spintonarlo; non vi è certezza del fatto che la rapina e le percosse al padre del ricorrente siano state effettuate da membri del partito di governo (sul punto lo stesso ricorrente è stato alquanto generico); egli ha deciso di lasciare il paese perché consigliato dal presidente della Sezione, sig. ..., contro il quale i membri dell'Awami league non avrebbero invece fatto nulla.

In ragione dell'episodicità degli episodi di minacce riferite dal ricorrente, del fatto che egli, per anni, ha svolto indisturbato la sua attività di propaganda contro il partito di governo, e della circostanza che lo stesso presidente della sezione del ricorrente ha continuato a fare il suo lavoro senza subire alcuna violenza dai membri dell'Awami League, portano questo giudice a ritenere che, in caso di rientro in Bangladesh, il ricorrente non correrebbe un grave danno.

Anche considerando la situazione del paese di origine del ricorrente, non si ritengono sussistere i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Pur dandosi atto della compromessa situazione relativa ai rapporti tra contrapposti partiti politici esistente in Bangladesh – confermata in particolare dalla Risoluzione del Parlamento Europeo sulle recenti elezioni in Bangladesh (2014/2516 RSP) – ritiene il Tribunale che l'episodicità delle minacce ricevute dal ricorrente e la sua indisturbata attività di opposizione al governo (attività peraltro proseguita anche dal capo della sezione presso la quale lavorava il ricorrente) non giustifichino il riconoscimento della protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria.

Deve dunque concludersi per il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese di lite stante la contumacia dei resistenti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese.
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero.

Milano, 21 Dicembre 2015

Il Giudice

dott. Martina Flamini